

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3408**

"Modifica all'articolo 1  
della legge 5 febbraio 1992,  
n. 122, concernente la  
disciplina dell'attività di  
autoriparazione"

luglio 2012  
n. 378



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3408**

"Modifica all'articolo 1  
della legge 5 febbraio  
1992, n. 122, concernente  
la disciplina dell'attività di  
autoriparazione"

luglio 2012

n. 378

a cura di: F. Colucci



## **AVVERTENZA**

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. 3408, recante “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione”.

Il disegno di legge è stato approvato, in sede legislativa, dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati (Trasporti, poste e telecomunicazioni) l'11 luglio 2012, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 13 luglio 2012 ed è stato assegnato, in sede deliberante, all'8° Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni” il 20 luglio 2012.

Alla Camera dei deputati il disegno di legge, presentato dall'on. Teresio Delfino (atto n. 4574) il 2 agosto 2011, è stato dapprima assegnato in sede referente alla predetta commissione, che lo ha esaminato dal 3 novembre 2011, e poi esaminato in sede legislativa dal 30 maggio 2012.



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione)</i>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Requisiti tecnico-professionali)</i>	
Scheda di lettura.....	13
<b>Articolo 3</b> <i>(Norme transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 4</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	19





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista».

**L'articolo 1** è diretto a modificare le tipologie nelle quali si distingue l'attività di autoriparazione, accorpendo in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.

La disciplina dell'attività di autoriparazione recata dalla legge 122/1992<sup>1</sup> novellata dalla proposta di legge in esame, è prevalentemente finalizzata alla sicurezza della circolazione stradale. La proposta in esame appare pertanto rientrare nell'ambito della materia "*ordine pubblico e sicurezza*", di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

La legge 122/1992 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione di tutte le tipologie di veicoli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

L'articolo 1, comma 3, distingue le attività di autoriparazione in quattro categorie:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione presentano denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, specificando le attività che intendono esercitare e dichiarando di essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni prescritte per le suddette attività. L'art. 2, co. 3-*bis*, della citata legge 122/1992 prevede che il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture stabilisca ed aggiorni, con decreto, la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione. Attualmente tali dotazioni sono contenute nel D.M. 30 luglio 1997 n. 406, "*Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione*", il

---

<sup>1</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".

quale distingue le dotazioni a seconda del tipo di attività esercitata e del tipo di veicolo nei confronti del quale si svolge l'attività di riparazione.

E' ammesso lo svolgimento di più di una delle attività previste (articolo 10 del D.P.R. 558/1999<sup>2</sup>).

Per ciascuna impresa deve essere designato un responsabile tecnico il quale deve possedere i requisiti personali e tecnico-professionali, indicati nell'articolo 7 della legge 122/1992.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire diecimilioni (pari a 5.164,57 euro) a lire trentamila (pari a 15.493,71 euro) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate. L'esercizio di attività di autoriparazione diversa da quella per la quale l'impresa ha richiesto l'iscrizione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquemila (pari a 2.582,28 euro) a lire quindicimila (pari a 7.746,85 euro) e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate (articolo 10 della legge n. 122/1992).

L'articolo 6 della legge 122/1992 impone inoltre ai proprietari e possessori di veicoli di avvalersi, per la manutenzione e riparazione dei suddetti veicoli, di imprese iscritte. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 (pari a 51,65 euro) a lire 500.000 (pari a 258,23 euro).

**Il comma 1** novella l'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992, il quale distingue le tipologie di attività nelle quali si articola l'attività di autoriparazione. In particolare le attività di meccanica e motoristica da una parte e di elettrauto dall'altra sono accorpate in una nuova attività definita mecatronica.

L'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli, ditalchè è divenuto difficilmente immaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche, senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa. Sarebbe, quindi, venuta meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto.

---

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici."

## Articolo 2

### *(Requisiti tecnico-professionali)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n.122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente

legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**Il comma 1** demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 122/1992<sup>3</sup>, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 del presente disegno di legge:

- previa definizione di livelli minimi comuni;
- mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 845/1978<sup>4</sup> in materia di formazione professionale.

L'articolo 3, comma 4, del disegno di legge in esame, prevede che, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2, in commento, continuino ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 122/1992, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il citato articolo 7, comma 2, della legge 122/1992, dispone che il responsabile tecnico dell'attività deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

---

<sup>3</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".

<sup>4</sup> Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale".

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

*Si rileva che non viene previsto un potere sostitutivo dello Stato, qualora in sede di conferenza Stato-regioni non si addivenga all'intesa.*

*Un numero considerevole di decisioni della Corte costituzionale riguarda il tema della sostituzione dello Stato (secondo comma dell'art. 120 della Costituzione) alle regioni, ordinariamente competenti, nel compimento di atti. Il tema, come è chiaro, assume una particolare delicatezza, se è vero che siffatto potere concorre a configurare ed a limitare l'autonomia regionale, con il che esso deve trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano. Il potere sostitutivo è contornato da condizioni e limiti. In particolare:*

- a) *le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali;*
- b) *la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività "prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)" la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo (affinché la sostituzione non contraddica l'attribuzione della funzione amministrativa all'ente locale sostituito);*
- c) *la legge deve apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione; dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento.*

### **Articolo 3** *(Norme transitorie)*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di mecatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n.122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n.122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso

professionale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558.

3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n.122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Il comma 1** abilita di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge 122/1992<sup>5</sup>, come sostituito dall'articolo 1 del presente disegno di legge, le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono:

- iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane;
- abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**Il comma 2, primo periodo**, consente alle imprese di proseguire l'attività per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano:

- iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane;
- abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**Il comma 2, secondo periodo**, dispone che entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

- le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese;
- qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge 122/1992;
- devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

**Il comma 2, terzo periodo**, vieta che, in mancanza di superamento del predetto corso professionale entro il termine fissato, il soggetto sia preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 558/1999<sup>6</sup>.

Il citato articolo 7, comma 2, della legge 122/1992, dispone che il responsabile tecnico dell'attività deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- d) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio

---

<sup>5</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione".

<sup>6</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici."



qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera *c*) del presente comma;

- e) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- f) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

**Il comma 3** consente, nell'ipotesi di cui al comma 2, alla persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 558/1999, anche se titolare dell'impresa, che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, di proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

**Il comma 4** prevede che fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2, del disegno di legge in esame, continuino ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 122/1992, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.



## Articolo 4

### (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 1** dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Con riferimento alla necessità, per i soggetti interessati, di dotarsi – a regime - delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle nuove attività di “meccatronica”, andrebbe chiarito se gli investimenti richiesti, configurabili come obbligatori, possano dare luogo a un incremento degli oneri deducibili con possibili effetti per la finanza pubblica.*

*Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa le implicazioni di carattere amministrativo, con eventuali riflessi finanziari, che possono derivare dalla necessità di adeguare la documentazione di carattere autorizzatorio (denunce di inizio di attività, iscrizioni negli albi delle imprese artigiane e nei registri delle imprese) alle nuove modalità di esercizio delle attività di autoriparazione previste dal testo in esame. Non è chiaro, infatti, se le modifiche in esame richiedano l'apertura di nuove procedure autorizzatorie, con un possibile impatto amministrativo sugli enti pubblici titolari di competenze in materia di autorizzazione e di controllo.*

*Infine, poiché l'articolo 7 della legge 122/1992<sup>7</sup> include, fra i requisiti per l'abilitazione tecnico-professionale, il superamento di un apposito corso regionale di qualificazione, andrebbe chiarito se le modifiche in esame richiedano un aggiornamento dei requisiti dei soggetti responsabili alla luce della nuova disciplina e, conseguentemente, l'organizzazione di ulteriori corsi di qualificazione. In tal caso, andrebbe chiarito a quali soggetti dovrebbero essere imputate le relative spese.*

---

<sup>7</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione”.





## Ultimi dossier del Servizio Studi

368	Testo a fronte	Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il disegno di legge A.S. n. 1744
369	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3372 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
370	Dossier	Riforma elettorale: in tema di 'ISPANO-TEDESCO'. Il sistema elettorale di Germania e Spagna
371	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2156-B "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" . Il testo modificato dalla Camera dei deputati
372	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3284-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica". Il testo modificato dalla Camera dei deputati - Edizione provvisoria
373	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3382 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario"
374/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. I - Le novelle
374/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura
375	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
376	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali
377	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".